COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2001

relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione, che modifica la decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova e che modifica la decisione 96/659/CE recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea

[notificata con il numero C(2001) 3074]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([1]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE ([2]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 27 bis,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([3]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/482/CE della Commissione ([4]) ha stabilito le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, in considerazione delle differenze biologiche tra questi volatili e le altre specie di pollame.

(2) In base al parere del comitato scientifico veterinario e alle informazioni fornite dai paesi esportatori interessati, è oggi possibile stabilire le condizioni di importazione dei ratiti e delle relative uova.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ([5]) stabilisce le disposizioni relative alla stampigliatura delle uova da cova e il relativo regolamento di applicazione (CEE) n. 1868/77 della Commissione ([6]) reca le modalità d'applicazione relative, in particolare, alla stampigliatura delle uova da cova e i requisiti relativi all'identificazione delle uova da cova di ratiti.

(4) La decisione 96/659/CE della Commissione, del 22 novembre 1996, recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea ([7]), modificata da ultimo dalla decisione 97/183/CE ([8]), vieta agli Stati membri di importare ratiti dall'Asia o dall'Africa a meno che non siano fornite determinate garanzie relativamente alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. Per garantire un'applicazione uniforme della normativa in materia è necessario inserire tale requisito nella presente decisione.

(5) Onde evitare la ripetizione di requisiti in atti giuridici diversi appare opportuno modificare la decisione 96/659/CE per escluderne dal campo di applicazione i ratiti coperti dalla presente decisione.

(6) Per ragioni di coerenza è altresì opportuno modificare la decisione 96/659/CE riguardo alle carni di ratiti in modo da escludere le carni di ratiti coperte dalla decisione 2000/609/CE della Commissione ([9]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/782/CE ([10]).

([1]) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
([2]) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8.
([3]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
([4]) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.
([5]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100.
([6]) GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1.
([7]) GU L 302 del 26.11.1996, pag. 27.
([8]) GU L 76 del 18.3.1997, pag. 32.
([9]) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.
([10]) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 37.

(7) A norma della decisione 96/659/CE, all'arrivo nella Comunità i ratiti originali da paesi dell'Asia o dell'Africa devono essere trattati contro gli ectoparassiti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE il pollame da macello deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario. Il rischio sanitario connesso al trattamento e al periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle prove impedisce l'importazione di ratiti da macello da paesi dell'Asia o dell'Africa.

(8) Nel fissare le condizioni relative alla certificazione dei ratiti vivi provenienti dai paesi terzi occorre prendere in considerazione le disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE [2].

(9) Per completare l'armonizzazione delle condizioni d'importazione dei ratiti vivi è necessario redigere un elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i certificati di importazione di ratiti vivi. Alla luce delle garanzie fornite occorre includere nell'elenco anche la Tunisia.

(10) L'elenco suddetto dev'essere basato sull'elenco di massima dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e di uova da cova, stabilito dalla decisione 95/233/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 96/619/CE [4].

(11) Finora la Tunisia non figura nell'elenco di massima di cui alla decisione 95/233/CE. Poiché tuttavia tale paese ha fornito le necessarie garanzie per esservi incluso, occorre modificare di conseguenza la decisione 95/233/CE.

(12) Per poter usare i certificati relativi ai ratiti vivi, i paesi e le parti del loro territorio devono aver fornito garanzie tali da essere considerati indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla decisione 93/342/CEE della Commissione [5], modificata dalla decisione 94/438/CE [6], oppure devono applicare misure di lotta contro tali malattie almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio [7], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, oppure offrire garanzie sanitarie e veterinarie almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo II della direttiva 90/539/CEE.

(13) I paesi e le parti del territorio dei paesi che figurano nell'elenco che li autorizza ad usare i certificati relativi ai ratiti vivi hanno fornito tutte le garanzie sopra menzionate.

(14) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera applicano misure di lotta contro la malattia di Newcastle almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 92/66/CEE.

(15) La Namibia e il Sudafrica hanno fornito le necessarie garanzie quanto alla lotta contro la malattia di Newcastle e hanno fornito garanzie sanitarie almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo II della direttiva 90/539/CEE che permettono di autorizzare l'importazione di ratiti vivi, diversi dai ratiti da macellazione, alle condizioni stabilite nei corrispondenti certificati di cui alla presente decisione. Gli stessi paesi hanno presentato alla Commissione un soddisfacente piano di campionamento su base statistica per la sorveglianza della malattia di Newcastle nelle aziende in cui sono allevati i ratiti destinati ad essere esportati nella Comunità europea.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle importazioni di ratiti e relative uova da cova, quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

a) ratiti da riproduzione e da reddito, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello A o modello B;

b) uova da cova di ratiti, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello C o modello D;

c) pulcini di un giorno di ratiti, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello E o modello F;

d) ratiti da macello, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello G o modello H,

purché i ratiti o le relative uova da cova provengano da paesi terzi o da parti del loro territorio figuranti nell'apposita colonna dell'elenco di cui all'allegato I, purché rispondano ai requisiti del corrispondente certificato sanitario di cui all'allegato II e purché siano accompagnati dal relativo certificato, debitamente compilato e firmato.

[1] GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
[2] GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.
[3] GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76.
[4] GU L 276 del 29.10.1996, pag. 18.
[5] GU L 137 dell'8.6.1993, pag. 24.
[6] GU L 181 del 15.7.1994, pag. 35.
[7] GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

2. I ratiti da riproduzione e da reddito, le uova da cova e i pulcini di un giorno di ratiti devono provenire da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente nel paese terzo interessato conformemente a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato sospeso o revocato.

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di:

a) ratiti vivi solo se sono identificati da un collare o da un microchip contenenti il codice ISO del paese d'origine; i microchip devono essere conformi alle norme ISO;

b) uova da cova di ratiti solo se recano la stampigliatura che indica il codice ISO del paese e il numero di riconoscimento dello stabilimento; dopo il controllo all'importazione la partita di uova da cova deve essere trasportata direttamente al luogo di destinazione finale. La stampigliatura deve essere conforme ai requisiti generali relativi alla marcatura delle uova di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75, modificato da ultimo dal relativo regolamento attuativo (CEE) n. 1868/77;

c) uova da cova e pulcini di un giorno di ratiti, solo se l'imballaggio reca l'indicazione del codice ISO del paese e del numero di riconoscimento dello stabilimento e purché sull'imballaggio figuri in modo chiaramente visibile e leggibile l'indicazione che la partita contiene questo specifico prodotto.

Articolo 3

1. Dopo l'importazione, i ratiti da riproduzione e da reddito o i pulcini di un giorno di ratiti sono mantenuti in isolamento nelle aziende di destinazione per un periodo di almeno sei settimane dal giorno di arrivo oppure fino al giorno della macellazione, qualora vengano macellati prima dello scadere delle sei settimane.

2. Dopo l'importazione sotto forma di uova da cova, i pulcini di ratiti nati da queste uova vengono mantenuti in isolamento per almeno tre settimane dal giorno della schiusa nelle aziende alle quali sono stati inviati dopo la schiusa.

3. Durante i periodi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo i casi, e durante la cova delle uova, i ratiti importati o le relative uova e i pulcini nati da tali uova vengono tenuti separati dai ratiti non importati o dal pollame di altro genere. I ratiti sono tenuti pertanto in pollai dove non ci sono altri ratiti o altri branchi di pollame e le uova vengono covate in incubatrici separate.

4. In deroga al disposto del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare che i ratiti o le uova importati siano messi insieme ad altri ratiti o altro pollame o uova già presenti nel pollaio o nell'incubatrice. In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, decorrono dal momento in cui vengono introdotti gli ultimi ratiti o rispettivamente le ultime uova importati e nessun volatile può uscire dal pollaio prima dello scadere di tale periodo.

5. Se i ratiti provengono da paesi dell'Asia o dell'Africa, al loro arrivo nella Comunità sono sottoposti a trattamento al fine di eliminare tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo quattordici giorni dal trattamento tutti i ratiti sono sottoposti ad un saggio ELISA competitivo per individuare eventuali anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. I ratiti che diano risultati positivi al test sono distrutti. Tutti i volatili entrati in contatto con i volatili risultati positivi sono risottoposti ad un saggio ELISA ventuno giorni dopo il primo campionamento e qualora diano risultati positivi è distrutto l'intero branco contagiato.

6. Se i ratiti o le uova da cova da cui sono ottenuti i pulcini sono originari di un paese considerato affetto dalla malattia di Newcastle:

a) gli impianti di isolamento di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, sono controllati e approvati dalla competente autorità prima dell'inizio del periodo di isolamento;

b) nel corso dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, è effettuata una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle in base a campioni di tamponi cloacali o di feci per ogni volatile;

c) se i ratiti sono destinati ad uno Stato membro o ad una regione di Stato membro il cui statuto è stato stabilito conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, oltre alla prova di isolamento del virus per ogni volatile è effettuata una prova sierologica;

d) per poter uscire dall'isolamento i volatili devono aver dato risultati negativi alle prove.

7. I ratiti sono sottoposti ad esame clinico da parte del veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato sanitario, per lo meno alla fine dei periodi precisati ai paragrafi 1 e 2, secondo il caso.

8. I periodi indicati ai paragrafi 1 e 2, secondo il caso, sono prolungati qualora si sospetti il contagio da influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle o dalla febbre emorragica della Crimea e del Congo, fino a quando non sia possibile escludere qualsiasi sospetto di contagio.

Articolo 4

Se i ratiti, le relative uova da cova e i pulcini di un giorno nonché i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati riportati nell'allegato II, il prelievo dei campioni per le prove e le prove stesse vengono eseguiti conformemente ai protocolli di cui alla decisione 92/340/CEE, per quanto di ragione.

Articolo 5

Il testo dell'articolo 1 della decisione 96/659/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Gli Stati membri vietano l'importazione di ratiti vivi diversi da quelli di cui alla decisione 2001/751/CE da paesi dell'Africa e dell'Asia, nonché l'importazione di carni di ratiti diverse da quelle di cui alla decisione 2000/609/CE da paesi dell'Africa e dell'Asia.»

Articolo 6

Nell'allegato I e nell'allegato II della decisione 95/233/CE è inserita la seguente riga secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

«TN	Tunisia	x	»

Articolo 7

La presente decisione si applica alle spedizioni certificate a partire dal 1º gennaio 2002.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Ratiti da riproduzione e da reddito	Uova da cova di ratiti	Pulcini di un giorno di ratiti	Ratiti da macello
AU	Australia		A	C	E	G
BR-1	Brasile	Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranà, São Paulo e Mato Grosso do Sul	A	C	E	G
CA	Canada		A	C	E	G
CH	Svizzera		A	C	E	G
CL	Cile		A	C	E	G
CY	Cipro		A	C	E	G
CZ	Repubblica ceca		A	C	E	G
HR	Croazia		A	C	E	G
HU	Ungheria		A	C	E	G
IL	Israele		A	C	E	—
NA	Namibia		B	D	F	—
NZ	Nuova Zelanda		A	C	E	G
PL	Polonia		A	C	E	G
RO	Romania		A	C	E	G
SI	Slovenia		A	C	E	G
SK	Repubblica slovacca		A	C	E	G
TN	Tunisia		A	C	E	—
US	Stati Uniti d'America		A	C	E	G
ZA	Repubblica del Sud Africa		B	D	F	—

ALLEGATO II

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di ratiti da riproduzione o da reddito originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. Originale
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (1):
	5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):
8. Mezzo di trasporto (2):	
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):	10. Indirizzo dello stabilimento d'origine: 10.1. Riproduzione (3): 10.2. Allevamento (3):
12. Specie di ratiti:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine: 11.1. Riproduzione (3): 11.2. Allevamento (3):
13. Categoria: linea pura/nonni/genitori/altri (3):	
14. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	15. Quantità (in lettere e cifre): 15.1. Numero di ratiti: 15.2. Numero di casse o stie:

16. Identificazione individuale dei volatili mediante collare/microchip (4) e numeri di identificazione, sesso e età di ogni ratite della partita: (5)

N. di identificazione	Sesso	Età

Qualora per l'identificazione vengano utilizzati dei microchip, specificare il sistema utilizzato e la parte del corpo del volatile in cui viene inserito il chip:

.....

Nota:

a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita di ratiti da riproduzione o da reddito della medesima categoria, trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.

b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.

d) Dopo l'importazione i ratiti devono essere tenuti in isolamento nell'azienda di destinazione per almeno sei settimane conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2001/751/CE della Commissione.

(1) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
(3) Cancellare la voce inutile; per la voce «altri» specificare.
(4) I collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.
(5) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero del certificato e dovrà essere firmato e timbrato dal veterinario ufficiale autorizzato.

17. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne i ratiti di cui sopra:

I. **Origine dei ratiti**

I ratiti sono rimasti senza interruzione nel territorio di ..... [6], nella regione ..... [1] per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi. Se importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... [6], regione ..... [1] è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE.

2. I ratiti descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

b) sono rimasti senza interruzione dal momento della schiusa delle uova o per oltre sei settimane nel(i) seguente(i) stabilimento(i) ufficialmente riconosciuto(i) conformemente a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... [7]

i) il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato;

ii) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;

iii) intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) durante il periodo di cui alla lettera b) non hanno avuto contatti con ratiti che non soddisfano i requisiti stabiliti nel presente certificato o con altro pollame;

d) sono originari di un branco che:

i) è stato esaminato oggi e non presenta sintomi clinici o sospetti della malattia;

ii) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle [8],

— è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: ..... all'età di ..... settimane [8];

.....

.....

[nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)];

iii) è stato vaccinato utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

All'età di	Contro

e) Se i ratiti provengono da paesi asiatici o africani, essi [9]:

i) sono stati isolati in un ambiente esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 21 giorni prima dell'esportazione;

ii) prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche, sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori; ..... Caratteristiche del trattamento: .....

iii) dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, i ratiti sono stati sottoposti ad un saggio ELISA competitivo per individuare eventuali anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea; per ogni ratite che lascia l'isolamento l'esame deve dare esito negativo.

[6] Nome del paese d'origine.
[7] Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.
[8] Cancellare la voce inutile.
[9] Cancellare se non pertinente.

III. **Informazioni sanitarie addizionali** [9]

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE [10], i ratiti:
   a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
   b) sono stati isolati per 14 giorni prima della consegna all'azienda o alla stazione di quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale. A tale riguardo nessun volatile, ratiti inclusi, detenuto nell'azienda di origine o nella stazione di quarantena, secondo il caso, può essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni che precedono la consegna e nessun volatile non destinato alla consegna può essere entrato nell'azienda o nella stazione di quarantena durante tale periodo; inoltre non devono essere state effettuate vaccinazioni nella stazione di quarantena;
   c) sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la consegna, ad esami sierologici intesi ad individuare la presenza di anticorpi della malattia di Newcastle con esito negativo.
2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti [9]:

   .....

   .....
3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti da riproduzione sono stati esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/160/CE della Commissione [9].
4. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le galline ovaiole (ratiti da reddito allevati per la produzione di uova destinate al consumo) sono state esaminate, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/161/CE della Commissione [9].

IV. **Informazioni relative al trasporto**

I ratiti sono trasportati:

1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE;
2. in stie o gabbie:
   a) che contengono soltanto ratiti della medesima specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
   b) che recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
   c) che sono chiuse secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto;
   d) che sono concepite, così come i veicoli nei quali sono trasportate, in modo tale da:
      i) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
      ii) consentire un'ispezione visiva dei ratiti;
      iii) consentire la pulitura e la disinfezione;
   e) che, così come i veicoli nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

18. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ..... , il .....

Timbro [11]

.....
(firma del veterinario ufficiale) [11]

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

[10] Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
[11] Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di ratiti da riproduzione o da reddito originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e non indenni dalla malattia di Newcastle

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. Originale
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (1):
	5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):
8. Mezzo di trasporto (2):	10. Indirizzo dello stabilimento d'origine: 10.1. Riproduzione (3): 10.2. Allevamento (3):
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):	
12. Specie di ratiti:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine: 11.1. Riproduzione (3): 11.2. Allevamento (3):
13. Categoria: linea pura/ nonni/ genitori/altri (3):	15. Quantità (in lettere e cifre): 15.1. Numero di ratiti: 15.2. Numero di casse o stie:
14. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	

16. Identificazione individuale dei volatili mediante collare/microchip (4) e numeri di identificazione, sesso e età di ogni ratite della partita (5):

N. di identificazione	Sesso	Età

Qualora per l'identificazione vengano utilizzati dei microchip, specificare il sistema utilizzato e la parte del corpo del volatile in cui viene inserito il chip:

.....

Nota:

a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita di ratiti da riproduzione o da reddito della medesima categoria, trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.

b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.

d) Dopo l'importazione i ratiti devono essere tenuti in isolamento nell'azienda di destinazione per almeno sei settimane conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2001/751/CE della Commissione.

(1) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
(3) Cancellare la voce inutile; per la voce «altri» specificare.
(4) I collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.
(5) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero del certificato e dovrà essere firmato e timbrato dal veterinario ufficiale autorizzato.

17. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne i ratiti di cui sopra:

I. **Origine dei ratiti**

I ratiti sono rimasti senza interruzione nel territorio di ..... [6], nella regione ..... [1] per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi. Se importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... [6], regione ..... [1] è indenne dall'influenza aviaria quale definita dalla decisione 93/342/CEE.

2. I ratiti descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

b) sono rimasti senza interruzione dal momento della schiusa delle uova o per oltre sei settimane nel(i) seguente(i) stabilimento(i) ufficialmente riconosciuto(i) conformemente a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... [7]

i) il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato;

ii) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;

iii) intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) durante il periodo di cui alla lettera b) non hanno avuto contatti con ratiti che non soddisfano i requisiti stabiliti nel presente certificato o con altro pollame;

d) sono originari di un branco che:

i) è stato esaminato oggi e non presenta sintomi clinici o sospetti della malattia;

ii) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle [8];

— è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con ..... all'età di ..... settimane [8]:

.....

.....

[nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)]

iii) è stato vaccinato utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

All'età di	Contro

e) Se i ratiti provengono da paesi asiatici o africani, essi [8]:

i) sono stati isolati in un ambiente esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 21 giorni prima dell'esportazione;

ii) prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche, sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori: ..... Caratteristiche del trattamento: .....

iii) dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, sono stati sottoposti ad un saggio ELISA competitivo per individuare eventuali anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea; per ogni ratite che lascia l'isolamento l'esame deve dare esito negativo.

[6] Nome del paese d'origine.
[7] Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.
[8] Cancellare la voce inutile.

III. **Informazioni sanitarie addizionali** ([9])

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE ([10]), i ratiti:
   a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle ([8]);
   b) sono stati isolati per 14 giorni prima della consegna all'azienda o alla stazione di quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale. A tale riguardo nessun volatile, ratiti inclusi, detenuto nell'azienda di origine o nella stazione di quarantena, secondo il caso, può essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni che precedono la consegna e nessun volatile non destinato alla consegna può essere entrato nell'azienda o nella stazione di quarantena durante tale periodo; inoltre non devono essere state effettuate vaccinazioni nella stazione di quarantena;
   c) sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la consegna, ad esami sierologici intesi ad individuare la presenza di anticorpi della malattia di Newcastle con esito negativo.
2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti ([9]):

   .....

   .....
3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti da riproduzione sono stati esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/160/CE della Commissione ([9]).
4. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le galline ovaiole (ratiti da reddito allevati per la produzione di uova destinate al consumo) sono stati esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/161/CE della Commissione ([9]).

IV. **Informazioni sanitarie supplementari**

I ratiti:

a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale in una stazione di quarantena quale definita dall'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio e riconosciuta dalle competenti autorità, per almeno 21 giorni prima dell'esportazione (numero di riconoscimento e indirizzo dell'impianto) ..... ;
b) da sette a dieci giorni prima di entrare nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle sulla base di un tampone cloacale o di campioni di feci prelevati da ciascun volatile. La prova è stata effettuata presso un laboratorio ufficiale e non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari del tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Risultati favorevoli erano disponibili per ogni volatile della partita prima che i volatili lasciassero l'impianto di quarantena per l'esportazione;
c) provengono da branchi di origine nei quali è stato attuato un piano di campionamento su base statistica, per sorvegliare la malattia di Newcastle, con esito negativo per almeno sei mesi prima dell'esportazione.

V. **Informazioni relative al trasporto**

I ratiti sono trasportati:

1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE;
2. in stie o gabbie:
   a) che contengono soltanto ratiti della medesima specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
   b) che recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
   c) che sono state chiuse secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto;
   d) che sono concepite, così come i veicoli nei quali sono trasportate, in modo tale da:
      i) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
      ii) consentire un'ispezione visiva dei ratiti;
      iii) consentire la pulitura e la disinfezione;
   e) che, così come i veicoli nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

18. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ..... , il .....

Timbro ([11])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([11])

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

([9]) Cancellare se non pertinente.
([10]) Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
([11]) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO C

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di uova da cova di ratiti originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle

<table>
<tr><td>1. Speditore (nome e indirizzo completi):</td><td>2. CERTIFICATO SANITARIO
N. Originale</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. Destinatario (nome e indirizzo completi):</td><td>3.1. Paese d'origine:
3.2. Regione d'origine (1):</td></tr>
<tr><td>5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale):
5.1. Ministero:
5.2. Servizio:</td></tr>
<tr><td>7. Luogo di carico:</td><td rowspan="2">6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):</td></tr>
<tr><td>8. Mezzo di trasporto (2):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.1. Stato membro di destinazione:
9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):</td><td>10. Indirizzo dello stabilimento d'origine:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine:</td></tr>
<tr><td>12. Specie di ratiti:</td></tr>
<tr><td>13. Categoria: linea pura/ nonni/ genitori/ altri (3):</td><td rowspan="2">15. Quantità (in lettere e cifre):
15.1. Numero di uova:
15.2. Numero di cartoni:</td></tr>
<tr><td>14.1. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):
14.2. Contrassegni delle uova (4)</td></tr>
<tr><td>*Nota:*
a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita di uova da cova, trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.
b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</td><td>c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.
d) Dopo la schiusa delle uova, i ratiti devono essere tenuti in isolamento nell'azienda di destinazione per almeno tre settimane conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2001/751/CE della Commissione.</td></tr>
</table>

(1) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
(3) Cancellare la voce inutile.
(4) Al momento della consegna le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione con indicazione del numero di registrazione dello stabilimento di riproduzione in inchiostro nero indelebile; il contrassegno deve essere in caratteri leggibili e almeno in una lingua della Comunità.

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne le uova da cova di cui sopra:

I. **Origine delle uova da cova**

Le uova da cova provengono da branchi che hanno soggiornato nel territorio di ..... [5], nella regione di ..... [1] per almeno tre mesi. Se importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... [5], regione ..... [1] è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE.

2. Le uova da cova descritte nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) provengono da branchi che:

i) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

ii) sono rimasti per oltre sei settimane nel(i) seguente(i) stabilimento(i) ufficialmente riconosciuto(i) conformemente a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... [6]

— il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,

— che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria,

— intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

iii) durante il periodo di cui al punto ii) non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame che non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente certificato;

iv) — non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle [7];
— sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: ..... all'età di ..... settimane [7];

.....
[nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)]

v) sono stati vaccinati utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

All'età di	Contro

b) sono state contrassegnate come indicato al punto 14.2 del presente certificato con .....
..... (inchiostro colorato);

c) sono state disinfettate secondo le mie istruzioni con .....
(nome del prodotto e sostanza attiva) per ..... (tempo espresso in minuti) .....

3. Le uova sono state raccolte dal ..... al ..... (data).

[5] Nome del paese d'origine.
[6] Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.
[7] Cancellare la voce inutile.
[8] Cancellare se non pertinente.

III. **Informazioni sanitarie addizionali** [8]

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE [9], le uova da cova provengono da ratiti che:
   a) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle [7];
   b) sono vaccinati contro tale malattia con vaccino inattivato [7];
   c) sono vaccinati contro tale malattia con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data indicata al punto II.3 di cui sopra [7].
2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti [8]:

   .....

   .....

IV. **Informazioni relative al trasporto**

1. Le uova da cova sono trasportate in imballaggi a perdere, perfettamente puliti, utilizzati per la prima volta:
   a) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
   b) che recano, in caratteri leggibili ed almeno in una lingua della Comunità, le seguenti indicazioni
      — i termini «hatching», «Brutei», «à couver», «cova», «broedei» o «rugeaeg»,
      — il nome del paese di destinazione,
      — le specie di ratiti di cui trattasi,
      — il numero di uova,
      — la categoria e il tipo di produzione a cui sono destinate,
      — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
      — il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine,
      — la data di spedizione,
      — lo Stato membro di destinazione;
   c) che sono chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto.
2. I contenitori e i veicoli in cui sono posti gli imballaggi di cui al punto 1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

17. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ....., il .....

Timbro [10]

.....
(firma del veterinario ufficiale) [10]

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

[9] Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
[10] Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO D

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di uova da cova di ratiti originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e non indenni dalla malattia di Newcastle

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. Originale
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine ([1]):
	5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):
8. Mezzo di trasporto ([2]):	10. Indirizzo dello stabilimento d'origine:
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):	
12. Specie di ratiti:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine:
13. Categoria: linea pura/ nonni/ genitori/ altri ([3]):	15. Quantità (in lettere e cifre):
14.1. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori): 14.2. Contrassegni delle uova ([4])	15.1. Numero di uova: 15.2. Numero di cartoni:
Nota: a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita di uova da cova, trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione. b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.	c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data. d) Dopo la schiusa delle uova, i ratiti devono essere tenuti in isolamento nell'azienda di destinazione per almeno tre settimane conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2001/751/CE della Commissione.

([1]) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
([2]) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
([3]) Cancellare la voce inutile.
([4]) Al momento della consegna le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione con indicazione del numero di registrazione dello stabilimento di riproduzione in inchiostro nero indelebile; il contrassegno deve essere in caratteri leggibili e almeno in una lingua della Comunità.

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne le uova da cova di cui sopra:

I. **Origine delle uova da cova**

Le uova da cova provengono da branchi che sono rimasti sul territorio di ..... ([5]), nella regione di ..... ([1]) per almeno tre mesi. Se importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... ([5]), regione ..... ([1]) è indenne dall'influenza aviaria quale definita dalla decisione 93/342/CEE.

2. Le uova da cova descritte nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) provengono da branchi che:

i) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

ii) sono rimasti per oltre sei settimane nel(i) seguente(i) stabilimento(i) ufficialmente riconosciuto(i) conformemente a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... ([6])

— il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,

— che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria,

— intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

iii) durante il periodo di cui al punto ii) non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame che non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente certificato;

iv) — non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle ([7]),

— sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle mediante: .....

.....

[nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)]

all'età di ..... settimane ([7]);

v) sono stati vaccinati utilizzando vaccini ufficialmente autorizzati

All'età di	Contro

b) sono stati contrassegnate come indicato al punto 14.2 del presente certificato mediante.....
..... (inchiostro colorato);

c) sono state disinfettate secondo le mie istruzioni con .....
(nome del prodotto e sostanza attiva) per ..... (tempo espresso in minuti) .....

3. Le uova sono state raccolte dal ..... al ..... (data).

([5]) Nome del paese d'origine.
([6]) Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.
([7]) Cancellare la voce inutile.

III. **Informazioni sanitarie addizionali** [8]

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE [9], le uova da cova di ratiti che:

   a) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle [7];

   b) sono vaccinati contro tale malattia con vaccino inattivato [7];

   c) sono vaccinati contro tale malattia con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data indicata al punto II.3 di cui sopra [7].

2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti [8]:

   .....

   .....

IV. **Informazioni sanitarie supplementari**

I ratiti da riproduzione dai quali sono ottenute le uova da cova:

a) sono stati isolati sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova destinate all'esportazione;

b) da sette a dieci giorni prima di essere posti in isolamento sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle sulla base di un tampone cloacale o di campioni di feci prelevati da ciascun volatile. La prova è stata effettuata presso un laboratorio ufficiale e non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari del tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Risultati favorevoli erano quindi disponibili per ogni volatile della partita prima che i volatili lasciassero l'impianto di quarantena per l'esportazione;

c) non sono stati in contatto, durante gli ultimi 30 giorni precedenti e durante la deposizione delle uova, con pollame (ratiti inclusi) che non offre le garanzie indicate rispettivamente alle lettere a), b) e c);

d) provengono da branchi di origine nei quali è stato attuato un piano di campionamento su base statistica, per sorvegliare la malattia di Newcastle, con esito negativo per almeno sei mesi prima dell'esportazione.

V. **Informazioni relative al trasporto**

1. Le uova da cova sono trasportate in imballaggi a perdere, perfettamente puliti, utilizzati per la prima volta:

   a) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

   b) che recano, in caratteri leggibili ed almeno in una lingua della Comunità, le seguenti indicazioni

      — i termini «hatching», «Brutei», «à couver», «cova», «broedei» o «rugeaeg»,
      — il nome del paese di destinazione,
      — le specie di ratiti di cui trattasi,
      — il numero di uova,
      — la categoria e il tipo di produzione a cui sono destinate,
      — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
      — il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine,
      — la data di spedizione,
      — lo Stato membro di destinazione;

   c) che sono chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto.

2. I contenitori e i veicoli in cui sono posti i cartoni di cui al punto 1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

17. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ..... , il .....

Timbro [10]

.....
(firma del veterinario ufficiale) [10]

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

[8] Cancellare se non pertinente.
[9] Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
[10] Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO E

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di pulcini di un giorno di ratiti originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle

<table>
<tr><td>1. Speditore (nome e indirizzo completi):</td><td>2. CERTIFICATO SANITARIO
N. Originale</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. Destinatario (nome e indirizzo completi):</td><td>3.1. Paese d'origine:
3.2. Regione d'origine (1):</td></tr>
<tr><td>5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale):
5.1. Ministero:
5.2. Servizio:</td></tr>
<tr><td>7. Luogo di carico:</td><td rowspan="2">6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):</td></tr>
<tr><td>8. Mezzo di trasporto (2):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.1. Stato membro di destinazione:
9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):</td><td>10. Indirizzo dello stabilimento d'origine (stabilimenti di incubazione):</td></tr>
<tr><td>12. Specie di ratiti:</td><td rowspan="2">11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine (stabilimenti di incubazione):</td></tr>
<tr><td>13. Categoria: linea pura/ nonni/ genitori/ altri (3):</td></tr>
<tr><td>14. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):</td><td>15. Quantità (in lettere e cifre):
15.1. Numero di volatili:
15.2. Numero di cartoni:</td></tr>
<tr><td>*Nota:*
a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita di pulcini di un giorno, trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.
b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</td><td>c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.
d) Dopo l'importazione i ratiti devono essere tenuti in isolamento nell'azienda di destinazione per almeno sei settimane conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 2001/751/CE della Commissione.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
(3) Cancellare la voce inutile; per la voce «altri» specificare.</td></tr>
</table>

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne i pulcini di un giorno di cui sopra:

I. **Origine dei pulcini di un giorno**

I pulcini di un giorno sono nati sul territorio di . . . . . (4), nella regione di . . . . . (1). Se i branchi da cui provenivano le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. . . . . (4), regione . . . . . (1) è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE.

2. I pulcini di un giorno descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

b) sono nati nel(i) seguente(i) stabilimento(i) ufficialmente riconosciuti conformemente a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: . . . . . (5)

— il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,

— che, al momento della consegna, non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria,

— intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame che non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente certificato;

d) sono nati da uova originarie di branchi che:

i) sono stati tenuti per oltre sei settimane in stabilimenti ufficialmente riconosciuti per i quali, al momento della consegna delle uova da cova allo stabilimento di incubazione, il riconoscimento non era sospeso o revocato;

ii) sono situati in regioni indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle;

iii) oggi, non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

iv) — non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6),

— sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: ……

……

[nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)]

all'età di . . . . . settimane (6)

v) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati:

All'età di	Contro

e) sono nati da uova che:

i) erano state contrassegnate prima della consegna allo stabilimento di incubazione conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti;

ii) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.

3. I pulcini sono nati il …… (date).

4. I pulcini sono stati vaccinati, con vaccini ufficialmente autorizzati, contro: ……

……

(4) Nome del paese d'origine.
(5) Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.
(6) Cancellare la voce inutile.

III. **Informazioni sanitarie addizionali** (7)

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno sono nati (8):

   a) da uova da cova ottenute da branchi che:

      i) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6);

      ii) sono stati vaccinati contro tale malattia con un vaccino inattivato (6);

      iii) sono stati vaccinati contro tale malattia con un vaccino vivo almeno 60 giorni prima della data di raccolta delle uova (6);

   b) in uno stabilimento di incubazione le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova sono incubate in tempi e locali assolutamente separati dalle uova che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a).

2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti (8): .....

   .....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da inserire in branchi di pollame da riproduzione o da reddito provengono da branchi che sono stati esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/160/CE della Commissione (7).

IV. **Informazioni relative al trasporto**

1. I pulcini di un giorno sono trasportati:

   1.1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE;

   1.2. in imballaggi a perdere, perfettamente puliti, utilizzati per la prima volta:

      a) che contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

      b) che recano, in caratteri leggibili ed almeno in una lingua della Comunità, le seguenti indicazioni:

         — il nome del paese di destinazione,
         — le specie di ratiti di cui trattasi,
         — il numero di pulcini,
         — la categoria e il tipo di produzione a cui sono destinati,
         — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,
         — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
         — la data di spedizione,
         — lo Stato membro di destinazione;

      c) che sono chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto.

2. I contenitori e i veicoli in cui sono posti gli imballaggi di cui al punto 1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

17. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ....., il .....

Timbro (9)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (9)

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

(7) Cancellare se non pertinente.
(8) Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
(9) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO F

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di pulcini di un giorno di ratiti originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e non indenni dalla malattia di Newcastle

<table>
<tr><td>1. Speditore (nome e indirizzo completi):</td><td>2. CERTIFICATO SANITARIO
N. Originale</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. Destinatario (nome e indirizzo completi):</td><td>3.1. Paese d'origine:
3.2. Regione d'origine (1):</td></tr>
<tr><td>5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale):
5.1. Ministero:
5.2. Servizio:</td></tr>
<tr><td>7. Luogo di carico:</td><td rowspan="2">6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):</td></tr>
<tr><td>8. Mezzo di trasporto (2):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.1. Stato membro di destinazione:
9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):</td><td>10. Indirizzo dello stabilimento d'origine stabilimenti di incubazione):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12. Specie di ratiti:</td><td rowspan="2">11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine (stabilimenti di incubazione):</td></tr>
<tr><td>13. Categoria: linea pura/ nonni/ genitori/ altri (3):</td></tr>
<tr><td>14. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):</td><td>15. Quantità (in lettere e cifre):
15.1. Numero di volatili:
15.2. Numero di cartoni:</td></tr>
<tr><td>Nota:
a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita di pulcini di un giorno, trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.
b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</td><td>c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.
d) Dopo l'importazione i ratiti devono essere tenuti in isolamento nell'azienda di destinazione per almeno sei settimane conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 2001/751/CE della Commissione.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
(2) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
(3) Cancellare la voce inutile; per la voce; «altri» specificare.</td></tr>
</table>

16. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne i pulcini di un giorno di cui sopra:

I. **Origine dei pulcini di un giorno**

I pulcini di un giorno nati sul territorio di ..... (4) nella regione di ..... (1). Se i branchi da cui provenivano le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... (4), regione ..... (1) è indenne dall'influenza aviaria quale definita dalla decisione 93/342/CEE.

2. I pulcini di un giorno descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

b) sono nati nel(i) seguente(i)stabilimento(i) ufficialmente riconosciuti conformemente a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... (5)

— il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,

— che, al momento della consegna, non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria,

— intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame che non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente certificato;

d) sono nati da uova da cova originarie di branchi che:

i) sono stati tenuti per oltre sei settimane in stabilimenti ufficialmente riconosciuti per i quali, al momento della consegna delle uova da cova allo stabilimento di incubazione, il riconoscimento non era sospeso o revocato;

ii) sono situati in regioni indenni dall'influenza aviaria;

iii) oggi, non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

iv) — non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6);

— sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: ....

.....

(nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)]

all'età di ..... settimane (6);

v) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

All'età di	Contro

e) sono nati da uova che:

i) erano state contrassegnate prima della consegna allo stabilimento di incubazione, conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;

ii) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

3. I pulcini sono nati il ..... (date).

4. I pulcini sono stati vaccinati, con vaccini ufficialmente autorizzati, contro: .....

.....

III. **Informazioni sanitarie addizionali** (7)

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno sono nati (8):

a) da uova da cova ottenute da branchi che:

i) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (6);

ii) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato (6);

iii) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo almeno 60 giorni prima della data di raccolta delle uova (6);

(4) Nome del paese d'origine.
(5) numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.
(6) Cancellare la voce inutile.

b) in uno stabilimento di incubazione le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova sono incubate in tempi e locali assolutamente separati dalle uova che non soddisfano i requisiti di cui alle lettera a).

2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti ([7]): .....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da inserire in branchi di pollame da riproduzione o da reddito provengono da branchi che sono stati esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/160/CE della Commissione ([7]).

IV. **Informazioni sanitarie supplementari**

1. I ratiti da riproduzione dai quali sono ottenuti i pulcini di un giorno:

a) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nel branco di origine non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno;

b) da sette a dieci giorni prima di entrare nella stazione di quarantena, sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle sulla base di un tampone cloacale o di campioni di feci prelevati da ciascun volatile. La prova è stata effettuata presso un laboratorio ufficiale e non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari del tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Risultati favorevoli erano quindi disponibili per tutti i test compiuti prima che i pulcini di un giorno lasciassero l'impianto di incubazione per l'esportazione;

c) non sono stati in contatto, durante gli ultimi 30 giorni precedenti e durante la deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'esportazione, con pollame (ratiti inclusi) che non offre le garanzie indicate rispettivamente alla lettere a), b) e d);

d) provengono da branchi di origine nei quali è stato attuato un piano di campionamento su base statistica, per sorvegliare la malattia di Newcastle, con esito negativo per almeno sei mesi prima dell'esportazione.

2. Le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno e i pulcini di un giorno non sono stati in contatto, nello stabilimento di incubazione o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le garanzie summenzionate.

V. **Informazioni relative al trasporto**

1. I pulcini di un giorno sono trasportati:

1.1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE;

1.2. in imballaggi a perdere, perfettamente puliti, utilizzati per la prima volta;

a) che contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) che recano, in caratteri leggibili ed almeno in una lingua delle Comunità, le seguenti indicazioni:

— il nome del paese di destinazione,
— le specie di ratiti di cui trattasi,
— il numero di pulcini,
— la categoria e il tipo di produzione a cui sono destinati,
— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,
— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
— la data di spedizione,
— lo Stato membro di destinazione;

c) che sono chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto.

2. I contenitori e i veicoli in cui sono posti i cartoni di cui al punto 1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

17. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ....., il .....

Timbro ([9])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([9])

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

([7]) Cancellare se non pertinente.
([8]) Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
([9]) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO G

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di ratiti da macello originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. Originale
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine ([1]):
	5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale)
8. Mezzo di trasporto ([2]):	10. Indirizzo dello stabilimento d'origine
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):	
12. Specie di ratiti:	
13. Categoria: ratiti da macello	15. Quantità (in lettere e cifre): 15.1. Numero di volatili: 15.2. Numero di casse o stie:
14. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	

16. Identificazione individuale dei volatili mediante collare / microchips ([3]) e numeri di identificazione, sesso e età di ogni ratite della partita ([4])

N. di identificazione	Sesso	Età

Qualora per l'identificazione vengano utilizzati dei microchip, specificare il sistema utilizzato e la parte del corpo del volatile in cui viene inserito il chip:

.....

Nota:

a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.

b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.

d) Dopo l'importazione i ratiti devono essere trasferiti immediatamente al macello di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE del Consiglio.

([1]) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
([2]) Indicare il mezzo di trasporto, e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
([3]) I collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.
([4]) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e dovrà essere firmato e timbrato dal veterinario ufficiale autorizzato.

17. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne i ratiti di cui sopra:

I. **Origine dei ratiti**

I ratiti sono rimasti senza interruzione nel territorio di ..... ([5]), nella regione ..... ([1]) per almeno sei settimane o dal momento delle chiusa delle uova se di età inferiore a sei settimane. Se importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... ([5]), regione ..... ([1]), è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE.

2. I ratiti descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

b) sono rimasti sin dalla schiusa delle uova e per oltre 30 giorni nello(negli) stabilimento(i) di origine;

i) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;

ii) intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) durante il periodo di cui alla lettera b) non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame che non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente certificato;

d) sono originari di un branco che

i) è stato esaminato oggi e non presenta sintomi clinici o sospetti della malattia;

ii) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle ([6]);

— è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle ([6]) con: .....

.....

(nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)]

— all'età di ..... settimane ([7]).

III. **Informazioni sanitarie addizionali** ([8])

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i ratiti: ([9]):

a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la consegna, ad esami sierologici intesi ad individuare la presenza di anticorpi della malattia di Newcastle con esito negativo ([6]);

b) sono stati vaccinati contro tale malattia, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni che precedono la consegna e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la medesima a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle sulla base di un tampone cloacale o di campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili, con esito negativo ([6]).

2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti ([8]):

.....

.....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia i ratiti da macello ([8]):

— sono stati sottoposti ad un esame microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/410/CE del Consiglio ([6]),

— o sono originari di un'azienda soggetta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale della Finlandia o della Svezia, secondo il caso ([6]).

([5]) Nome del paese d'origine.
([6]) Cancellare la voce inutile.
([7]) Compilare secondo il caso.

IV. **Informazioni relative al trasporto**

I ratiti sono trasportati:

1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE;
2. in stie o gabbie che:
   a) contengono soltanto ratiti della medesima specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
   b) sono chiuse secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione;
   c) sono concepite, così come i veicoli nei quali sono trasportati, in modo tale da:
      i) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
      ii) consentire un'ispezione visiva dei ratiti;
      iii) consentire la pulitura e la disinfezione;
   d) così come i veicoli nei quali sono trasportati, sono state pulite e disinfettate prima del carico conformemente alle istruzioni impartite dalle autorità competenti.

18. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ....., il .....

Timbro ([10])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([10])

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

([8]) Cancellare se non pertinente.
([9]) Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1.
([10]) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.

MODELLO H

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di ratiti da macello originari di paesi indenni dall'influenza aviaria e non indenni dalla malattia di Newcastle

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. **CERTIFICATO SANITARIO** N. Originale
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine ([1]):
	5. AUTORITÀ COMPETENTE (centrale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:
7. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (locale):
8. Mezzo di trasporto ([2]):	10. Indirizzo dello stabilimento d'origine:
9.1. Stato membro di destinazione: 9.2. Destinazione finale (nome e indirizzo completi):	
12. Specie di ratiti:	
13. Categoria: ratiti da macello	15. Quantità (in lettere e cifre): 15.1. Numero di volatili: 15.2. Numero di casse o stie:
14. Identificazione della partita (compresi eventuali numeri di sigillo dei contenitori):	

16. Identificazione individuale dei volatili mediante collare/microchip ([3]) e numeri di identificazione, sesso e età di ogni ratite della partita ([4]):

N. di identificazione	Sesso	Età

Qualora per l'identificazione vengano utilizzati dei microchip, specificare il sistema utilizzato e la parte del corpo del volatile in cui viene inserito il chip:

.....

Nota:

a) Si deve fornire un certificato distinto per ciascuna partita trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nave e consegnata nel medesimo luogo di destinazione.

b) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

c) Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono a tale data.

d) Dopo l'importazione i ratiti devono essere trasferiti immediatamente al macello di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE del Consiglio.

([1]) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
([2]) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.
([3]) I collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.
([4]) Nel caso in cui si debbano aggiungere animali supplementari, riportare tale indicazione in un allegato. Detto allegato dovrà recare in ogni pagina il numero di serie e dovrà essere firmato e timbrato dal veterinario ufficiale autorizzato.

17. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue per quanto concerne i ratiti di cui sopra:

I. **Origine di ratiti**

I ratiti sono rimasti senza interruzione nel territorio di ..... (5), nella regione ..... (1) per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a sei settimane. Se importati nel paese di origine, sono stati importati conformemente a condizioni veterinarie altrettanto rigorose dei pertinenti requisiti della direttiva 90/539/CEE, inclusa qualsiasi decisione supplementare.

II. **Informazioni sanitarie**

1. ..... (5), regione ..... (1), è indenne dall'influenza aviaria quale definita dalla decisione 93/342/CEE.

2. I ratiti descritti nel presente certificato sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono stati esaminati oggi e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia;

b) sono stati tenuti sin dalla schiusa delle uova o per oltre 30 giorni nello(negli) stabilimento(i) di origine:

i) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria:

ii) intorno al(i) quale(i), in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) durante il periodo di cui alla lettera b) non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame che non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente certificato;

d) sono originari di un branco che:

i) è stato esaminato oggi e non presenta sintomi clinici o sospetti della malattia;

ii) — non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle (6);

— è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con (6) ....

.....

[nome, tipo — vivo o inattivato — di un ceppo NDV utilizzato nel(i) vaccino(i)

all'età di ..... settimane (7).

III. **Informazioni sanitarie addizionali** (8)

1. Nel caso in cui la partita sia destinata ad uno Stato membro o regione il cui status è riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE (9), i ratiti:

a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la consegna, ad esami sierologici intesi ad individuare la presenza di anticorpi della malattia di Newcastle, con esito negativo;

b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni che precedono la consegna e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la medesima a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle sulla base di un tampone cloacale o di campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili, con esito negativo (6).

2. I seguenti requisiti supplementari, imposti dagli Stati membri di destinazione conformemente agli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE sono soddisfatti (8): .....

.....

3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti da macello (8):

— sono stati sottoposti ad un esame microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 95/410/CE del Consiglio (6),

— o sono originari di un'azienda soggetta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale della Finlandia o della Svezia, secondo il caso (6).

(5) Nome del paese d'origine.
(6) Cancellare la voce inutile.
(7) Compilare secondo il caso.

IV. **Informazioni sanitarie supplementari**

I ratiti:

a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale in una stazione di quarantena quale definita dall'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio e riconosciuta dalla competente autorità, per almeno 21 giorni prima dell'esportazione .....

.....

(numero di riconoscimento e indirizzo dell'impianto) .....

b) sono stati sottoposti, da sette a dieci giorni prima di entrare nella stazione di quarantena, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle sulla base di un tampone cloacale o di campioni di feci prelevati da ciascun volatile. La prova è stata effettuata presso un laboratorio ufficiale e non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari del tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Risultati favorevoli erano quindi disponibili per ogni volatile della partita prima che i volatili lasciassero l'impianto di quarantena per l'esportazione; e

c) provengono da branchi di origine nei quali è stato attuato un piano di campionamento su base statistica, per sorvegliare la malattia di Newcastle, con esito negativo, per almeno sei mesi prima dell'esportazione.

V. **Informazioni relative al trasporto**

I ratiti sono trasportati

1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE;
2. in stie o gabbie che:
   a) contengono soltanto ratiti della medesima specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
   b) sono chiuse secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione;
   c) sono concepite, così come i veicoli nei quali sono trasportati, in modo tale da:
      i) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
      ii) consentire un'ispezione visiva dei ratiti;
      iii) consentire la pulitura e la disinfezione;
   d) così come i veicoli nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dalle autorità competenti.

18. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ....., il .....

Timbro ([10])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([10])

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

([8]) Cancellare se non pertinente.
([9]) Quando la partita non è destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia), le garanzie fornite al punto III.1 vanno soppresse.
([10]) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato; da firmare il giorno del carico.